

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1485-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(RELATORE BENVENUTO)

Comunicata alla Presidenza il 12 giugno 2007

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in
materia di rimborsi IVA per le automobili

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2007

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge all'esame dell'Assemblea è stato esaminato dalla 6^a Commissione permanente senza apportare modifiche agli originari articoli 1 e 2 del testo proposto dal Governo, nella consapevolezza che entrambi gli articoli recano disposizioni attese dai contribuenti e a favore degli stessi in materia di ammortamento dei fabbricati e per rimborsi IVA per le automobili.

La Commissione tuttavia, in pieno accordo con il Governo, ha accolto emendamenti aggiuntivi, i quali tutti vanno nella stessa direzione di apportare modifiche a particolari disposizioni tributarie con attenzione alle esigenze dei contribuenti.

In particolare l'articolo 2 nel testo modificato riguarda la materia dell'aggiornamento del catasto dei terreni disposto per il 2007 dal decreto-legge n. 262 del 2006. Una volta notificate le nuove rendite da parte dell'Agenzia del territorio sono emerse alcune difformità tra le colture dichiarate dagli interessati e quelle attribuite dalla procedura informatizzata della stessa Agenzia. La Commissione, preso atto delle aspettative degli operatori agricoli e in accordo con il Governo, è intervenuta su due fronti: sono stati accolti un emendamento e un ordine del giorno che tengono conto delle difficoltà emerse. Con le modifiche introdotte (articolo 2) si consente quindi ai soggetti interessati di regolarizzare i pagamenti effettuati in relazione alle nuove rendite catastali entro il 30 novembre 2007 attraverso il ravvedimento operoso, senza applicazioni di sanzioni; inoltre, viene differito al 30 settembre il termine per proporre ricorso avverso le rendite catastali. L'ordine del giorno accolto invece, da riproporre all'Assemblea, impegna il Governo a far sì che, nel caso emergano posizioni creditorie

da parte dei soggetti interessati in relazione a erronea attribuzione delle nuove rendite, venga data priorità ai rimborsi in parola.

Lo stesso articolo 2, infine, interviene sulla determinazione per l'anno 2007 del tasso convenzionale di cambio ai fini della tassazione dei redditi dei soggetti residenti nel Comune di Campione d'Italia.

L'articolo 4, nel testo modificato, prevede la chiusura il sabato delle conservatorie, stante la scarsa utilizzazione di tali uffici pubblici da parte degli utenti, con conseguente risparmio di spesa.

L'articolo 5 ripristina il compenso in favore dei soggetti che prestano assistenza fiscale e dei sostituti d'imposta per le dichiarazioni presentate utilizzando il modello 730, anche qualora il contribuente presenti la dichiarazione, nonostante la sussistenza della causa di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione stessa. L'articolo esclude che i crediti e i debiti emergenti dalla dichiarazione dei redditi (sia modello 730 che modello UNICO) inferiori al limite di 12 euro possano essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L'articolo 6, nel testo modificato, chiarisce i contenuti del comma 188 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, specificando i soggetti e il tipo di manifestazione per i quali opera l'esenzione dagli adempimenti e gli obblighi previsti dal decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, senza modificare peraltro la soglia oltre la quale tale esenzione non opera, come già previsto nella legge finanziaria per il 2007. Su tale specifica disposizione ricordo che la Commissione ha potuto compiere una serie di approfondimenti sia con le associazioni di categoria che con l'ente

preposto alla gestione della previdenza degli operatori dello spettacolo giungendo a proporre una soluzione piuttosto equilibrata.

Da ultimo, l'articolo 7, nel testo modificato, apporta modifiche alla disciplina della ruralità dei fabbricati contenuta nell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994. In particolare, viene consentita l'utilizzazione del fabbricato rurale da parte del soggetto titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta; viene ampliato il riconoscimento del carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola, eliminando il precedente limite oggettivo costituito dalle sole attività agricole di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi ed elencando in maniera puntuale le diverse destinazioni d'uso che

la costruzione strumentale può assumere al fine di mantenere intatto il requisito della ruralità.

La Commissione inoltre ha approvato una serie di ordini del giorno accolti dal Governo dei quali auspico l'approvazione in Assemblea: si tratta di strumenti di indirizzo di particolare rilievo al fine di individuare le soluzioni più adatte a favore dei contribuenti ovvero a sostegno di determinate situazioni. Ricordo, in particolare, l'ordine del giorno sugli studi di settore, sulla soglia minima per l'individuazione dei carichi di famiglia, sulla agevolazione per le ristrutturazioni edilizie e sulla sovrattassa di ancoraggio.

Auspico quindi una rapida approvazione del disegno di legge, eventualmente integrato con ulteriori modifiche, nella stessa direzione fin qui indicata.

BENVENUTO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: VILLONE)

sul disegno di legge e sui relativi emendamenti

29 maggio 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, la Commissione esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– parere contrario sull'emendamento 2.0.1, con il quale si propone una norma di interpretazione autentica la cui efficacia retroattiva potrebbe incidere su situazioni in essere, con effetti negativi in termini di certezza del diritto;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: LEGNINI)

sul disegno di legge e sui relativi emendamenti

31 maggio 2007

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo con l'osservazione che, stante l'avvenuto rinvio del termine per la presentazione delle istanze di rimborso dell'IVA, appare necessario che il Governo fornisca gli adeguati elementi informativi sui relativi andamenti in materia di rimborso.

Esprime altresì sugli emendamenti parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.1, 1.0.1, 1.0.6, 1.0.8, 1.0.9 (limitatamente al comma 2), 1.0.10, 1.0.2, 1.0.12, 2.1, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.17, 2.0.18, 2.0.20, 2.0.21, 2.0.25, 2.0.27, 2.0.29, 2.0.32 e 2.0.14.

Esprime inoltre parere non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.0.7, 2.0.8, 2.0.30, 2.0.31, 2.0.26 (testo 2), per le quali il parere è sospeso in quanto è stata richiesta la relazione tecnica.

su ulteriori emendamenti

5 giugno 2007

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.0.7. Esprime, poi, parere di nulla osta sulle proposte 2.0.8, 2.0.20 (testo 2) e 1.0.100 (testo 2). L'espressione del parere resta sospesa sugli emendamenti 2.0.26 (testo 2) e 2.0.31, nonché sulla proposta 2.0.30 (versione corretta), per la quale viene richiesta la relazione tecnica.

su ulteriori emendamenti

6 giugno 2007

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 2.0.30, 2.0.31 e 2.0.26 (testo 2) relativi al disegno di legge, esprime, parere non ostativo sulla proposta 2.0.26 (testo 2) a condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che dal testo siano espunte le parole: «quelli di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000». Esprime altresì parere non ostativo sulla proposta 2.0.30, nonché sulla proposta 2.0.31. Su quest'ultima proposta il parere è reso a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sia soppresso il comma 2.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili

Art. 1.

(Ammortamento fabbricati)

1. All'articolo 36, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per ciascun immobile strumentale, le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato».

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili, nonché ulteriori disposizioni fiscali

Art. 1.

*(Ammortamento fabbricati)**Identico*

Art. 2.

(Disposizioni in materia di regolarizzazione di pagamenti relativi a redditi fondiari, nonché in materia di determinazione del tasso di cambio ai fini fiscali per i residenti a Campione d'Italia)

1. Le persone fisiche e le società semplici di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la regolarizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 2.

*(Disposizioni in materia
di rimborsi IVA auto)*

1. Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la liquidazione dei rimborsi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Alla copertura delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, limitatamente alla inosservanza nell'anno 2006 delle disposizioni concernenti l'aggiornamento dei redditi fondiari di cui all'articolo 2, commi 33, 34 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, a condizione che venga effettuato entro il 30 novembre 2007 il versamento del tributo o dell'acconto e degli interessi moratori, escluse in ogni caso le sanzioni di cui allo stesso articolo 13 del decreto n. 472 del 1997.

2. All'articolo 2, comma 34, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2007».

3. Il comma 28 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 3.

*(Disposizioni in materia
di rimborsi IVA auto)*

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Conservatorie)

1. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:

«**Art. 24. - 1.** Nelle conservatorie l'orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato.

2. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per il pubblico è limitato fino alle ore 11».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)

1. Al comma 137 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «non sono rimborsabili», sono inserite le seguenti: «, né utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,»;

b) il terzo periodo è soppresso.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di esenzione contributiva per esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 188, primo periodo, le parole da: «in spettacoli musicali» fino a: «l'importo di 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «musicali dal vivo in spettacoli o manifestazioni di intrattenimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche, effettuate da giovani fino a 18 anni, da studenti fino a 25 anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a 65 anni e da coloro che svolgono un'attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro».

Art. 7.

(Aggiornamento della banca dati catastale. Fabbricati rurali)

1. In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera b), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalle seguenti:

«*a)* il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera *a)* del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580»;

b) al comma 3, la lettera *b)* è abrogata;

c) il comma *3-bis* è sostituito dai seguenti:

«*3-bis.* Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A».

